



Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.

Giorgi Demolizioni S.r.l.

ARPAT, dipartimento di Pisa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Richiesta di parere per modifica all'impianto di stoccaggio rifiuti non pericolosi ubicato in Loc. Gello, Viale America n. 102, nel comune di Pontedera (PI). Proponente Giorgi Demolizioni S.r.l. Nota di risposta.

In riferimento alla richiesta inviata in data 19/10/2022 (prot. 0398898), dal Settore Autorizzazioni Rifiuti in merito alla necessità o meno di sottoporre alle procedure di VIA il progetto di modifica in oggetto, sulla base della relazione presentata dal proponente/gestore e dei chiarimenti inviati in data 08/11/2022 (prot. 0425537), si fa presente quanto segue.

Premessa

L'impianto in questione:

- ricade al punto 7 lettere za) e zb) dell'Allegato IV della parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- con Decreto regionale n. 5941 del 20/04/2018 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità postuma, in applicazione dell'art. 43 comma 6 della L.R. 10/2010, relativamente all'esistente impianto, che svolge attività di demolizione veicoli fuori uso e messa in riserva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; erano previste modifiche. Il procedimento si è concluso con esclusione dalla procedura di VIA;
- con Decreto regionale n. 4261 del 25/03/2019 è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006.

Il progetto di modifica di cui al presente parere consiste nella variazione del layout relativo alla disposizione dei vari stoccaggi; il proponente allega la nuova planimetria che sostituisce quella autorizzata. Specifica che i quantitativi autorizzati e le operazioni gestionali autorizzate non subiranno alcuna modifica. Il proponente motiva la riorganizzazione logistica con necessità connesse ad una migliore gestione degli spazi.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;



visto che la modifica, di natura logistica, non riguarda tipologie e quantitativi di rifiuti trattati ma solo l'organizzazione degli spazi all'interno del perimetro aziendale;

dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di verifica di VIA;

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai sensi dell'art.58 della l.10/2010, in quanto non determina potenziamento o modifica delle caratteristiche dell'impianto modifiche, variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia o incremento dei fattori di impatto.

Si raccomanda al proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- di controllare il rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA;
- di controllare l'adeguata gestione delle acque meteoriche dilavanti.

Il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel sopra citato Atto di esclusione da VIA (Decreto n. 5941 del 20/04/2018).

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si comunica al proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

Cordiali Saluti.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PC/